

Solo per il caso o lo stesso

IPOTESI DI ACCORDO

La società **SAD Trasporto Locale S.p.A.** (in breve "SAD"), con sede legale in Bolzano, Corso Italia 13/N, Codice fiscale e Partita IVA 01276500210, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ddr. Ingomar Gatterer res. a Falzes Bachla 2- in prosieguo "SAD" ovvero anche "Azienda"

e

ASGB - AUTONOMER SUEDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND-UNIONE SINDACATI AUTONOMI ALTOATESINI- col suo Segretario Generale Signor Tony Tschenett,

FIT-CISL Alto Adige con la Segretaria Prov.le Signora Rosaria Severino,

CGIL-FILT Alto Adige con la Segretaria Prov.le Anita Perkmann,

UILT Alto Adige col Segretario Prov.le Signor Artan Mullaomeri,

U.G.L. Alto Adige con il Segretario Prov.le Signor Marco Carrozzi,

Or.SA TPL T.A.A. a mezzo del Segretario Regionale Signor Benedetto Rarità,

USB Lavoro Privato Trentino Alto Adige a mezzo del Referente Signor Ezio Casagrande,

Or.S.A.Ferrovie Veneto T.A.A. a mezzo Segr. Reg.le Signor Nereo Malacrida,-----

si sono incontrate per modificare gli accordi in essere a riguardo del TPL gomma e fune (con esclusione del TPL ferroviario).-

Le parti si danno reciprocamente atto che la RSU aziendale non è presente in quanto decaduta per la sopravvenuta decadenza della maggioranza dei suoi componenti (art.6,2 parte seconda, T.U. 10.1.2014).-

* * *

Le parti, ai fini della contrattazione di secondo livello di cui all'art. 4 dell'Accordo Nazionale 28 novembre 2015 - in breve "A.N. 2015", hanno esaminato la situazione retributiva conseguente alla disdetta unilaterale degli accordi sindacali aziendali e interaziendali comunicata da SAD alle organizzazioni sindacali con lettera SAD 21 giugno 2017.-

Tale disdetta riguarda le seguenti voci in busta paga

- Premio Produttività (Accordi 25.01.1984, 07.03.1988, 14.11.1991, 08.10.1993)
- Indennità Accordo 08.10.1993
- Premio di risultato annuale (Accordo sindacale interaziendale 11.05.2016)
- Indennità di operosità (Accordi 25.01.1984, 07.03.1988, 14.11.1991, 08.10.1993)
- Indennità lavoro domenicale (Accordo 04.08.2014 per rinnovo valore economico di € 2,50)
- Indennità spostati riposi (Accordo aziendale del 26.04.1990)
- Indennità agente unico emissione biglietti (acc.int.interazien. 7.3.88 pror. 14.11.1991)
- Indennità agente unico (acc.int.interazien.7.3.88 pror. 14.11.1991)
- Indennità supero nastro A-B-C (acc.int.interazien. 7.3.88 pror. 14.11.1991 e acc. az. 04.08.2014)
- Diaria K (Acc.Integr.Interaziendale 7.3.88 e acc. 5.6.74 (GK o GKK)
- Premio passaparola (Verbale RSU 19/01/2005)

-aliquota S.I.F.R. -sosta fuori residenza- (acc.int.interazien.7.3.88 pror. 14.11.1991)

Le parti inoltre hanno esaminato:

A) la situazione organizzativa e produttiva dell'azienda in preparazione della prossima gara europea del settore TPL gomma che la Provincia Autonoma di Bolzano bandirà nei prossimi mesi per il nuovo contratto di servizio per il TPL gomma previsto per il dicembre 2018,

B) il complessivo grado di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa di SAD al fine di collegare ogni incentivo economico al miglioramento di quegli stessi fattori/indici così come prevede l'art. 4 comma 2 dell'A.N. 2015,

C) l'art. 27 dell'A.N. 2015 che prevede la possibilità per l'azienda di programmare l'orario di lavoro settimanale dal minimo di 27 al massimo di 50 ore, salva la durata media di 48 ore settimanali (comprehensive del lavoro straordinario) nell'arco delle 26 settimane,

D) l'art. 27 comma 2 dell'A.N. 2015 che ribadisce essere di pertinenza aziendale l'organizzazione dell'orario di lavoro

E) l'art. 27 comma 6 cit. dell'A.N. 2015 che prevede la contrattazione della saturazione nastri al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibili, senza oneri aggiuntivi per le imprese.-

F) Tutti gli accordi di II livello fin qui stipulati dall'azienda anche se non espressamente sopra indicati.-

Le parti hanno perciò deciso:

1. di convenire la nuova disciplina dei nastri lavorativi e dei tempi accessori per migliorare produttività, qualità, redditività, ed efficienza organizzativa di SAD e consentire alla medesima di partecipare efficacemente alla prossima gara europea del TPL su gomma,
2. di congelare gli effetti della disdetta unilaterale degli accordi di II livello di cui alla lettera SAD 21 giugno 2017, salvi gli accordi di cui oltre
3. di sottoporre il presente accordo alla condizione che la clausola sociale prevista dall'art. 17, 2° comma della l.p. 15/2015 nonché dal D.L. n. 91 del 20.06.2017 sia e rimanga valida ed efficace prima durante e dopo una gara per l'assegnazione di un TPL poiché nel diverso caso l'Azienda dovrà regolare la propria organizzazione del lavoro sulla base del solo CCNL e senza alcun accordo di II livello per allineare le proprie condizioni organizzative e produttive alle migliori condizioni degli altri concorrenti.-

Ciò premesso le parti contraenti hanno stipulato il seguente accordo:

Art. 1 (premesse)

Le premesse sono l'Accordo in quanto ne spiegano causa e motivi nonché le ragioni e le particolarità al fine della migliore interpretazione dell'Accordo stesso.-

Art.2 (nastro lavorativo)

Per i servizi extraurbani rientranti nella l. 138/1958 i turni di servizio programmati tendono ad un nastro lavorativo giornaliero di 12 h. e 00 min.-

E' consentito però e per ottimizzare la produttività aziendale il supero nastro fino alle 15 h e vengono pattuite le seguenti nuove indennità (da calcolarsi come fino ad oggi):

Per la 13ma ora € 3,00

Per la 14ma ora € 3,50

Per la 15ma ora € 4,50.-

Art.3 (tempi accessori e relative prestazioni)

I tempi accessori (per il TPL gomma) vengono così ridefiniti e determinati:

- *pre* turno 15 min.
- *pre* ripresa (intermedia) 5 min. ~~10~~
- *post* ripresa(intermedia) 3 min. ~~5~~
- *post* turno 5 min. ~~10~~
- nel cambio in linea il *pre* turno è di 3 min. ed ogni *post* turno è escluso.-

Art.4 (Accordi di II livello)

Gli effetti della disdetta unilaterale di tutti gli accordi di II livello di cui alla lettera SAD 21 giugno 2017 vengono congelati per cui vengono mantenute le condizioni retributive e normative attuali, salvi i nuovi accordi qui stipulati e di cui sopra.-

Art.5 (Durata)

Il presente accordo ha durata di anni uno dalla sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno salva disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima del termine.-

Il presente accordo si risolve anticipatamente, a riguardo di uno dei singoli specifici settori del TPL gomma fune e rispettivamente ferrovia, se e quando interviene (per uno dei detti settori) anche una soltanto delle seguenti condizioni :

- se e quando l'A.N. nov. 2015 (ovvero un CCNL del TPL) viene modificato,
- se e quando la Provincia di Bolzano delibera di affidare a terzi (escluso il contratto di servizio ferroviario di prossima stipula) parte o tutto di un bacino di utenza TPL oggi in uso a SAD e questo sia mediante gara aperta sia mediante assegnazione diretta in autoproduzione o *in house providing*,
- se e quando la clausola sociale ex art. 2 comma 2 l.p. 15/2015 e D.L. n. 91 del 20.06.2017 sarà, in tutto od anche solo in parte, impugnata ovvero dichiarata invalida, inefficace, nulla annullata ovvero anche solo modificata dalla legge o da un bando di gara, prima durante e dopo una gara per l'affidamento dei rispettivi servizi di TPL di cui sopra,
- se e quando, nell'evenienza di cui sopra l'Azienda dovrà regolare la propria organizzazione del lavoro sulla base del solo CCNL e senza più alcun accordo di II livello per portarsi alle migliori condizioni organizzative e produttive degli altri concorrenti.-

(Art.6 Adesione della P.A.B.)

Poiché il presente accordo modifica le indennità di supero nastro con incidenza sulla compensazione economica del servizio, esso avrà efficacia solo a partire da quando la Provincia di Bolzano avrà comunicato la sua presa d'atto mediante idonea sottoscrizione del presente accordo.-

Bolzano agosto 2017

p. SAD trasporto locale Spa

p. ASGB

p.CGIL-FILT

p.FIT-CISL

p.Or.Sa. Ferrovie

p.Or.SA TPL

p.U.G.L

p.UILT

p.USB L.P.T.AA

p. Provincia Autonoma di Bolzano